



Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011

A.C. 4684

Nota di verifica n. 605
14 novembre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	4684
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011
Relatore per la Commissione di merito:	Carrozza
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge, approvato con modifiche dal Senato (AS 2772), reca la ratifica e l'esecuzione degli seguenti Accordi: A) Convenzione di Amburgo del 2009, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*European XFEL*); B) Protocollo di Grenoble del 2014 relativo all'adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF); C) Protocollo di Berlino del 2011 alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*European XFEL*) riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna.

Si evidenzia che nel corso dell'esame al Senato il testo del provvedimento è stato integrato al fine di consentire anche la ratifica - contestuale a quella dell'Accordo *sub A*) - dell'accordo di adesione della Spagna alla medesima Convenzione (Accordo *sub C*).

Il testo originario del provvedimento e l'emendamento governativo relativo all'Accordo *sub C*)

sono corredati di due distinte relazioni tecniche, utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.

Si evidenzia che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica di passaggio prevista ai sensi dell'art 17, comma 8, della legge n. 196/2009.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti degli Accordi che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalle relazioni tecniche (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

Art. 4 disegno di legge di ratifica	2017	2018	Dal 2019
Art. 5, comma 2, della Convenzione sub A)	3.042.751	/	/
Art. 3 e Art. 5, comma 5, della Convenzione sub A, comprensivi delle spese di missione)	1.701.623	3.431.038	3.495.247
Totale	4.744.374	3.431.038	3.495.247

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni della Convenzione di Amburgo del 2009 (Accordo sub A) che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>La Convenzione si compone di un preambolo, di 17 articoli, di un allegato - contenente lo Statuto della Società di diritto tedesco European XFEL GmbH, cui è demandata la realizzazione e l'esercizio del progetto XFEL - dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari, con risoluzione della medesima, e di varie dichiarazioni nazionali. La Convenzione, tra l'altro, prevede quanto segue.</p> <p>Articolo 1: prevede che siano soci della Società European XFEL GmbH gli enti competenti designati a tale scopo dalle Parti contraenti (<u>comma 1</u>).</p> <p>Articolo 3: individua gli organi della Società European XFEL GmbH (Assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione).</p> <p>Articolo 4: stabilisce che ciascuna Parte contraente s'impegni a mettere a disposizione dei soci per cui è responsabile i fondi a copertura delle quote di contribuzione al bilancio della Società, come stabilite al successivo articolo 5 (<u>comma 1</u>).</p> <p>I costi di costruzione dell'impianto XFEL non dovranno superare l'importo di 1.082 milioni di euro in riferimento al livello dei prezzi del 2005 (<u>comma 5</u>). L'Assemblea dei soci esamina almeno una volta l'anno i costi di costruzione, di consuntivo e preventivo. In caso di pregiudizio</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che la Convenzione XFEL determina oneri complessivi pari a euro 4.744.374 per il 2017, euro 3.431.038 per il 2018 ed euro 3.495.247 a decorrere dal 2019.</p> <p>Tali oneri concernono: il contributo previsto a carico dell'Italia (<u>art. 5, comma 2</u>) per le esigenze di completamento dell'opera nel 2017, pari a 3.042.751 per il medesimo esercizio; le quote di partecipazione annuale ai costi di gestione/esercizio dell'impianto XFEL (<u>art 5, comma 5</u>) pari ad euro 1.693.343 per il 2017, euro 3.422.758 per il 2018 ed euro 3.486.967 a decorrere dal 2019; le spese di missione derivanti dalla partecipazione di personale italiano alle riunioni dell'Assemblea dei soci e degli altri organi di coordinamento della Società European XFEL GmbH pari ad euro 8.280 a decorrere dal 2017 (articolo 3 dell'accordo). I dati e gli elementi di quantificazione dei suddetti oneri vengono riportati a seguire.</p> <p>La relazione tecnica evidenzia che sotto il profilo finanziario, il costo globale della fase di costruzione del progetto <i>European X-Ray Free Electron Laser (European XFEL)</i> è stato calcolato in 1.082 milioni di euro, come stabilito nel Disegno Tecnico di Riferimento (<i>Technical Design Report</i>) redatto nel 2005. Ciascuno</p>

per la realizzazione soddisfacente delle infrastrutture, considerato il limite di costo di cui al comma 5, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, dispone le necessarie misure di contenimento delle spese (comma 7). Tuttavia l'Assemblea può approvare all'unanimità una modifica ai costi di costruzione inclusi i costi di messa in servizio (comma 8).

Articolo 5: stabilisce che le Parti contraenti garantiscano la partecipazione dei soci ai costi di costruzione (comma 2). L'Italia, come Parte contraente, si è impegnata alla costruzione di XFEL nella misura di 33,0 milioni di euro (prezzi 2005). L'impegno di contribuzione da parte della Spagna è indicato in 21,6 milioni di euro (comma 3). Viene specificato che l'utilizzo dell'impianto da parte della comunità scientifica di una delle Parti contraenti presuppone il contributo adeguato dei soci espressi da detta Parte contraente in relazione alla copertura dei costi di esercizio dell'impianto medesimo (comma 5).

Articolo 8: detta norme a copertura degli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'IVA. In particolare viene previsto che la Società sia soggetta alle disposizioni generali sull'IVA (comma 1). Se le contribuzioni ai costi di costruzione e di esercizio versate da uno Stato sono soggette all'IVA, quest'ultima è a carico della Parte contraente che ne effettua il prelievo (comma 2). Se le contribuzioni ai costi di costruzione e di esercizio versate da uno Stato non sono soggette ad IVA, e se questo esclude o limita il diritto della Società di dedurre l'IVA che versa a terzi o di chiederne il rimborso, l'IVA non deducibile è a carico della Parte contraente che ne effettua il prelievo (comma 3).

Articoli 12 e 13: disciplinano, rispettivamente, le modalità di soluzione delle controversie, prevedendo la possibilità di ricorrere ad un procedimento arbitrale (articolo 12) e l'entrata in vigore della Convenzione (articolo 13). Tale ultima disposizione prevede che, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, le Parti contraenti possano decidere l'applicazione provvisoria di una parte o di tutti gli articoli della medesima Convenzione.

Stato membro si è impegnato a versare la somma indicata nell'articolo 5 della Convenzione XFEL. L'articolo 13 della Convenzione ha tuttavia previsto la possibilità di applicare provvisoriamente l'accordo internazionale, nelle more dell'espletamento delle procedure di ratifica. Con risoluzione della "Conferenza dei Plenipotenziari per la realizzazione dell'impianto XFEL", annessa alla Convenzione in oggetto, la Conferenza ha stabilito di applicare provvisoriamente l'accordo XFEL, a decorrere dal 30 novembre 2009, ferma restando la definitiva entrata in vigore a seguito dell'adempimento delle necessarie procedure costituzionali da parte di ciascuno dei Paesi interessati. Ai sensi del summenzionato articolo 5 della Convenzione, l'Italia si è impegnata a corrispondere la quota di 33 milioni di euro. In forza della provvisoria esecutività dell'accordo, il Paese ha comunque provveduto a corrispondere i relativi importi, a valere sui fondi FOE (Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca) del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, ad Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. tra il 2010 e il 2012 e all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) tra il 2012 e il 2014, secondo la seguente ripartizione e per un importo complessivo di euro 33.757.934.

- Anno 2010 – euro 5.000.000 ad ELETTRA;
- Anno 2011 – euro 7.569.242 ad ELETTRA;
- Anno 2012 – euro 8.000.000 ad ELETTRA;
- Anno 2012 – euro 2.000.000 ad INFN;
- Anno 2013 – euro 6.500.000 ad INFN;
- Anno 2014 – euro 4.688.692 ad INFN.

La relazione tecnica indica le principali voci, alle quali, secondo i documenti ufficiali del CdA della *European XFEL GmbH*, va imputato il contributo italiano di 33 milioni di euro (valutazione 2005). *Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica*.

La relazione tecnica precisa che i costi inizialmente calcolati per la costruzione del Laser X-FEL hanno tuttavia subito un aumento nell'arco di dieci anni. L'aumento del costo dei materiali e la variazione del relativo regime di tassazione hanno inciso sulla indicizzazione del *budget* previsionale e, conseguentemente, sugli impegni che l'Italia deve corrispondere all'INFN per i costi sostenuti. L'attualizzazione dell'impegno e l'inclusione delle imposte non riconosciute dall'accordo (IVA) hanno, dunque, portato il contributo italiano al valore di 41.600.579 euro.

Poiché l'Italia ha già versato, dal 2010 al 2014, la quota prevista nel testo della Convenzione, ammontante a 33 milioni di euro, restano a

carico del bilancio dello Stato 7.842.645 euro. Tale importo sarà corrisposto nell'arco del prossimo triennio per il tramite dei fondi FOE, assegnati nello specifico all'INFN, per coprire i costi inerenti la collaborazione con DESY.

Con il DM 10 agosto 2015, n. 599 (Decreto MIUR di riparto del FOE 2015), all'INFN sono stati attribuiti 4 milioni di euro specificamente per il progetto XFEL. L'onere residuo, pari ad euro 3.842.645 (7.842.645 – 4.000.000) è stato coperto nel 2016 con i fondi FOE. La relazione tecnica evidenzia che, a seguito dell'ampio lasso di tempo intercorso dal 2015 ad oggi sono emersi ulteriori costi, diversi da quelli derivanti dall'attualizzazione sopra evidenziati, connessi a elementi di costo non previsti e prevedibili al momento della stima. Tali maggiori costi sono stati autorizzati dal Consiglio di amministrazione di XFEL che ha conseguentemente autorizzato il prolungamento della fase di costruzione al 30 giugno 2017 resosi necessario per il completamento dell'opera. Tali maggiori costi ammontano, per l'Italia, a un ulteriore contributo pari a **3.042.751**, che sarà finanziato utilizzando gli accantonamenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al Fondo speciale di parte corrente per il 2017 (Tabella A). L'infrastruttura inizierà la propria fase di esercizio il 1° luglio 2017.

Quando l'impianto entrerà in funzione, l'Italia, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo, si impegna a mettere a disposizione dei Soci per i quali è responsabile i fondi necessari a coprire le quote annuali di contribuzione, che i Soci stessi sono tenuti a versare al bilancio della Società. Le quote sociali per la partecipazione, da parte dell'Italia, a XFEL saranno sottoscritte per un terzo da INFN e per due terzi dal CNR, per una partecipazione complessiva pari al 2,891 per cento del capitale sociale, commisurata al contributo italiano alla costruzione dell'impianto. Il costo previsto annuale di esercizio dell'impianto XFEL, è calcolato in ragione della partecipazione azionaria dell'Italia al capitale della Società XFEL, pari al 2,891 per cento, e determina il finanziamento del bilancio da parte dell'Italia come segue:

- 2017 – **euro 1.693.343**: euro 58.572.905; (bilancio XFEL totale costi) x 2,891% (quota azionaria);
- 2018 - **euro 3.422.758**: euro 118.393.555 (bilancio XFEL totale costi) x 2,891% (quota azionaria);

2019 – **euro 3.486.967**: euro 120.614.553 (bilancio XFEL totale costi) x 2,891% (quota azionaria).

Tali oneri sono calcolati sulla base degli schemi di ripartizione del bilancio di XFEL risultanti dalle delibere del consiglio di amministrazione. Si precisa che per schemi di ripartizione si intende la suddivisione delle predette spese in relazione alle quote di partecipazione degli Stati al capitale della Società XFEL, che per l'Italia, come evidenziato sopra, è pari al 2,891%. Si precisa, altresì, che il predetto onere, in quanto afferente al previsto costo di esercizio dell'impianto, dovrà essere sostenuto a decorrere dal 2017, potendosi stimare, per il periodo successivo al 2019, in assenza di stime puntuali, un onere assimilabile a quello del 2019.

Relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea degli soci e degli altri organi di coordinamento (articolo 3 dell'accordo), generalmente, nell'arco di un anno solare, sono richieste non più di 6 missioni ad Amburgo per ognuno dei contraenti, della durata media di 2 giorni. Ciascun Ente azionista invia una o due persone per la partecipazione alle riunioni degli organi societari. Pertanto, a partire dal 2017, in caso di invio in missione di 2 funzionari appartenenti all'area della dirigenza, di cui 1 in rappresentanza del CNR e 1 in rappresentanza dell'INFN, la relativa spesa viene stimata in **euro 8.280** a decorrere dal 2017, secondo i parametri di quantificazione riportati a seguire.

- 800 euro - Spese di viaggio per 2 biglietti Roma-Amburgo A/R (euro 400 x 2 pp);
- 240 euro - Spese di pernottamento (euro 120 al giorno per 1 gg x 2 pp);
- 340 euro - Spese per vitto (euro 85 al giorno x 2 gg x 2 pp).

Il costo di ciascuna missione è pari ad euro 1.380; ipotizzando 6 missioni all'anno per la partecipazione agli organi statutari, l'onere complessivo viene quantificato in euro 8.280 (1.380 X 6).

In merito agli eventuali oneri a carico della Parte relativi ai costi derivanti dalla procedura arbitrale di cui all'articolo 12 della Convenzione, la relazione tecnica afferma che alla loro copertura si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Disposizioni del Protocollo di Grenoble del 2014 (Accordo *sub B*) che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Il Protocollo: consta di un preambolo e di cinque articoli. In particolare le disposizioni del Protocollo prevedono quanto segue.

Articolo 1: sancisce l'adesione della Russia alla Convenzione del 1988 sulla costituzione e sulla gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (Convenzione ESRF), ai sensi dell'articolo 12 della stessa, grazie all'acquisizione del 6% delle quote della Società ESRF.

Articolo 2: prevede il versamento da parte della Russia di un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro, IVA esclusa, quale indennità per i costi di costruzione, da dedicare specificamente all'aggiornamento e al rafforzamento delle risorse scientifiche della Società ESRF.

Articolo 3: contiene le modifiche alla Convenzione ESRF, tra le quali la sostituzione dell'articolo 6, paragrafo 3. Il nuovo testo di tale disposizione ridefinisce le quote di contribuzione dei membri della Società ai costi operativi della medesima al netto dell'IVA. La quota dell'Italia viene fissata al 13,2 per cento a fronte del 15 per cento previsto nel testo della Convenzione ESRE. Viene, inoltre, previsto un aumento delle contribuzioni delle Parti contraenti o di governi che aderiscano successivamente alla Convenzione, al fine di ridurre il contributo dei soci di parte francese dal 27,5 al 26 per cento e, dopo aver raggiunto questo obiettivo, per ridurre i contributi dei membri di ogni Parte contraente proporzionalmente al loro contributo attuale, non al di sotto, tuttavia, della soglia del 4 per cento.

La **relazione tecnica** non considera il Protocollo in riferimento.

La **relazione illustrativa**, con riguardo al Protocollo in riferimento, evidenzia che Lo *European Synchrotron Radiation Facility* (ESRF - Laboratorio Europeo di Luce di Sincrotrone), con sede a Grenoble, Francia, è un centro di ricerca scientifica internazionale sostenuto e gestito da una ventina di Paesi, tra i quali l'Italia. A seguito dell'interesse della Federazione russa all'utilizzo di ESRF, nel 2014 è stato ufficialmente approvato da tutti i Paesi membri il Protocollo di accesso alla Convenzione da parte del Governo della nuova Parte contraente che ha fornito un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro come indennità per i costi di costruzione di ESRF, dedicati all'ammodernamento ed al rafforzamento delle risorse scientifiche del laboratorio. L'adesione della Federazione russa ha comportato altresì una cessione a quest'ultima di una quota proprietaria del 6 per cento della società che corrisponde ad un contributo annuale al *budget* totale di 5.261.000 euro. Il Protocollo, nel sancire le condizioni di ingresso del nuovo Stato membro, in particolare, ridefinisce le quote proprietarie di ESRF e il corrispondente contributo annuale all'organismo da parte di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, che dal 15 per cento è ridotto al 13,2 per cento. I parametri e le modifiche previste negli emendamenti alla Convenzione hanno dunque un effetto più che positivo sulla partecipazione italiana ad ESRF. Infatti, non appena verranno implementate le previsioni del Protocollo, alla riduzione del 13,2 per cento della quota italiana – corrispondente a una riduzione del 12 per cento della quota iniziale del 15 per cento – vi sarà una conseguente riduzione del contributo finanziario al funzionamento di ESRF doppia rispetto alla media del 6 per cento. La riduzione di quota e di contributo finanziario italiani al 13,2 per cento del totale è stata concordata dal Consiglio di amministrazione di ESRF per allineare meglio la percentuale del contributo italiano all'utilizzazione media negli ultimi dieci anni di ESRF da parte della comunità scientifica italiana. La relazione illustrativa precisa che

la quota italiana a ESRF, a seguito di una negoziazione condotta nel 2010, era già stata ridotta per un periodo di quattro anni (2011-2014), e in fase del tutto transitoria, al 13,2 per cento, corrispondente ad un contributo annuale italiano di euro 11.286.600.

Disposizioni del Protocollo di Berlino del 2011 (Accordo <i>sub C</i>) che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Il Protocollo consta di un preambolo e di quattro articoli. In particolare le disposizioni del Protocollo prevedono quanto segue.</p> <p>Articolo 1: sancisce l'adesione della Spagna alla Convenzione European XFEL in qualità di Parte contraente, alle medesime condizioni delle altre Parti contraenti.</p> <p>Articolo 2: prevede una deroga a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione XFEL, al fine di consentire alla Spagna di contribuire ai costi di costruzione dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X con 11 milioni di euro, anziché con i 21,6 milioni previsti dalla Convenzione XFEL.</p> <p>Articolo 3: disciplina l'entrata in vigore del Protocollo.</p> <p>Articolo 4: sancisce l'approvazione spagnola dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione del progetto XFEL, firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009. Contestualmente la Conferenza dei plenipotenziari prende atto della acclusa dichiarazione del governo spagnolo, in base alla quale questo si riserva di riesaminare la propria partecipazione attiva alla fase operativa dell'impianto XFEL due anni dopo l'inizio di detta fase, e di poter decidere, immune da penali, di ritirarsi con un preavviso di un anno. Diversamente, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per ulteriori tre anni e, in caso di dismissione del progetto XFEL, adempirà pienamente ai propri oneri. Qualora il Paese decidesse di ritirarsi dopo il primo riesame dovrà sostenere solo il 50% dei costi di dismissione di sua spettanza ai sensi della Convenzione XFEL.</p>	<p>La relazione tecnica, relativa all'emendamento governativo che introduce l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo in riferimento afferma che tale Protocollo prevede l'ingresso della Spagna come nuovo socio nella società di diritto tedesco European XFEL GmbH. Tale contributo si sostanzia nella sottoscrizione da parte della Spagna di un corrispondente numero di quote di tale società attualmente detenute dalla Germania. Tale sottoscrizione, pertanto, non altera la percentuale delle quote attualmente detenute da altri Paesi partecipanti al progetto, ne determina alcuna variazione dei costi complessivi per la realizzazione del medesimo progetto. Ne consegue che né all'Italia né ad altri Paesi parte della Convenzione verrà richiesto un aumento dei contributi da versare. Il Protocollo di adesione della Spagna non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: autorizza il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Convenzione XFEL (accordo <i>sub A</i>), a sottoscrivere quote della Società <i>European XFEL</i> in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana complessiva (comma 1).</p>	<p>La relazione tecnica non considera la disposizione.</p>
<p>Articolo 4: stabilisce che agli oneri derivanti dalla ratifica della Convenzione XFEL, e in particolare dall'art. 5, parr. 2 e 5, e dall'art. 3, pari a 4.744.374 euro per il 2017, a 3.431.038 euro per il 2018 e a 3.495.247 a decorrere dal 2019 si provvede con riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1). Viene, inoltre, disposto agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione XFEL si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).</p>	<p>La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di tre Trattati di cooperazione scientifica internazionale: la Convenzione XFEL del 2009 relativa all'impianto laser a raggi X, il Protocollo del 2011 concernente l'adesione della Spagna alla medesima Convenzione XFEL e il Protocollo di Grenoble del 2014 di adesione della Russia alla Convenzione del 1988 sul Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (Convenzione ESRF). Gli oneri complessivi derivanti dai Trattati vengono indicati dal disegno di legge di ratifica (articolo 4, comma 1) in misura pari a 4.744.374 euro per il 2017, a 3.431.038 euro per il 2018 e a 3.495.247 a decorrere dal 2019. Tali oneri vengono riferiti dalla stessa disposizione, e dalla relazione tecnica, esclusivamente al primo dei summenzionati Accordi. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e considerato che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa.

Secondo i dati e gli elementi di quantificazione riportati dalla relazione tecnica tali oneri concernono: il contributo previsto a carico dell'Italia (ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, della Convenzione) per le esigenze di completamento dell'opera nel 2017, pari a euro 3.042.751 per il medesimo esercizio; le quote di partecipazione annuale ai costi di gestione/esercizio dell'impianto XFEL (previsto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione) pari ad euro 1.693.343 per il 2017, euro 3.422.758 per il 2018 ed euro 3.486.967 a decorrere dal 2019, calcolati in ragione della quota di partecipazione azionaria dell'Italia al capitale della Società XFEL, pari al 2,891 per cento; le spese di missione derivanti dalla partecipazione di personale italiano del CNR e dell'INFN alle riunioni dell'Assemblea dei soci e degli altri organi di

coordinamento della Società European XFEL GmbH pari ad euro 8.280 a decorrere dal 2017 (articolo 3 dell'accordo).

Con riferimento ai Protocolli di adesione della Spagna alla Convenzione XFEL (accordo *Sub C*) e della Federazione Russa alla Convenzione ESRF (accordo *Sub B*), non si hanno osservazioni da formulare. Con riguardo al Protocollo di adesione spagnolo, infatti, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'effettiva adesione di tale Paese si realizza attraverso una cessione allo stesso di quote della Società European XFEL attualmente possedute dalla Germania e quindi senza variazioni del piano finanziario ovvero della sua ripartizione tra gli Stati partecipanti.

Nulla da osservare, infine, in merito al Protocollo alla Convenzione ESRF, considerato che questo, come evidenziato nella relazione illustrativa, nel delineare le condizioni di ingresso della Russia, ridefinisce anche le quote societarie di ESRF – con una riduzione per l'Italia dal 15 per cento al 13,2 per cento – e con una corrispondente riduzione, pertanto, del carico contributivo annuale dovuto dagli Stati membri all'organismo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 4, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni oggetto di ratifica:

- l'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge, cui sono ascritti oneri pari ad euro 3.042.751 per l'anno 2017, relativi agli ulteriori costi connessi alla realizzazione del predetto impianto, denominato *European XFEL*;
- l'articolo 3 e l'articolo 5, paragrafo 5, della citata Convenzione, cui sono ascritti oneri pari ad euro 1.701.623 per l'anno 2017, ad euro 3.431.038 per l'anno 2018 e ad euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, relativi in parte ai costi annuali di esercizio del predetto impianto, in parte alla partecipazione di funzionari italiani appartenenti all'area della dirigenza alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti e degli altri organi di coordinamento^[1].

Ciò posto, si fa presente che alla copertura dei suddetti oneri, complessivamente pari ad euro 4.744.374 per l'anno 2017, ad euro 3.431.038 per l'anno 2018 e ad euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che - anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 - reca le necessarie disponibilità. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che l'onere previsto a regime con decorrenza dal 2019 rivesta carattere annuale.

Si fa infine presente che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del disegno di legge in esame, agli eventuali oneri a carico delle Parti relativi ai costi derivanti dalla procedura arbitrale di cui all'articolo 12 della medesima Convenzione, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

^[1] In particolare, gli oneri relativi ai costi annuali di esercizio dello *European XFEL* ammontano a 1.693.343 euro per l'anno 2017, a 3.422.758 per l'anno 2018 e a 3.486.967 euro a decorrere dal 2019, mentre gli oneri derivanti dalla partecipazione di funzionari italiani appartenenti all'area della dirigenza alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti e degli altri organi di coordinamento risultano pari ad euro 8.280 su base annua a decorrere dal 2017.